

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **BONUS COLONNINE VEICOLI ELETTRICI**

E' stato pubblicato il decreto che individua le disposizioni procedurali per la **concessione e l'erogazione di contributi** per l'acquisto e l'installazione di **infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica** effettuati da utenti domestici. Successivamente, il 19 giugno è stato pubblicato dal Ministero il decreto con i controlli sul bonus.

- **SPESE VETERINARIE DICHIARAZIONE 2024**

Nelle dichiarazioni dei redditi 2024, riferite al periodo d'imposta 2023 è possibile beneficiare della detrazione dall'imposta pari al **19% delle spese veterinarie** sostenute per l'acquisto di farmaci e per le cure dei propri animali domestici entro certi limiti e a certe condizioni.

- **CONGUAGLI 730/2024 IN ARRIVO IN BUSTA PAGA: COSA SONO E COME FUNZIONANO**

Dall'esito del modello 730/2024 possono risultare imposte ancora dovute, o al contrario, versate in eccesso. Le trattenute a titolo di imposte ancora dovute o i rimborsi avvengono, per i contribuenti pensionati e lavoratori dipendenti direttamente in busta paga, o nella rata di pensione, nell'ambito delle cosiddette "operazioni di conguaglio da 730" effettuate dal datore di lavoro e dall'ente pensionistico, in qualità di sostituti d'imposta.

- **COMUNICAZIONE CREDITI DI IMPOSTA INDUSTRIA 4.0**

In seguito all'approvazione il 24 aprile 2024 dei modelli di comunicazione è possibile inviare al GSE, tramite pec, i dati concernenti il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali funzionali 4.0 (per gli anni 2023-2024), e attività di ricerca e sviluppo (per l'anno 2024), ai fini del relativo monitoraggio e utilizzo in compensazione. Nella consueta rubrica il Sapere per fare, ne riepiloghiamo la disciplina.

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 28.06.2024 AL 12.07.2024**

Segue la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Safeguarding e nomina del responsabile entro il 1° luglio 2024 per gli enti sportivi

Entro il 1° luglio 2024 le Associazioni e Società sportive affiliate dovranno **nominare un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni**. Lo scopo è prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nei confronti dei tesserati, e per **salvaguardare l'integrità fisica e morale degli sportivi**, in conformità all'art. 33, comma 6, del D.Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021. Questa nomina, deve essere

- ◆ pubblicata sulla homepage dell'associazione o società sportiva,
- ◆ affissa presso la sede
- ◆ e comunicata al Responsabile federale delle politiche di Safeguarding (Safeguarding Officer).

Quest'ultimo è incaricato di **verificare situazioni di pericolo o abusi** in corso e di attuare misure di prevenzione, in conformità con le competenze della **Giustizia sportiva**. Per garantire un ambiente accogliente e rispettoso, la policy richiede **elevati standard di onestà, moralità e competenza** a chi lavora con i minori, oltre a qualifiche sportive e gestionali adeguate e seguire una **formazione continua** incentrata su consapevolezza, rispetto, educazione ed etica, per proteggere i minori da ogni forma di abuso.

Maxi bonus assunzioni 2024 operativo dal 1° gennaio

E' diventata operativa la **maxi deduzione per le nuove assunzioni** con la pubblicazione sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze del [decreto](#) che attua la norma prevista dal D.LGS 216/2023 di riforma fiscale. Si tratta di una extra deduzione dall'IRES **pari al 120 o 130% dei maggiori costi per il personale** sostenuti dall'azienda, per nuove assunzioni a **tempo indeterminato effettuate nel corso del 2024**.

Questa maggiorazione si applicherà sull'incremento netto del costo del personale, calcolato come la differenza tra i costi totali del 2023 e quelli del 2024, escludendo le eventuali riduzioni di personale nelle società collegate o controllate. La maggiorazione del costo del personale ammesso in deduzione riguarda titolari di reddito d'impresa e esercenti arti e professioni con almeno un anno di attività.

L'agevolazione è in vigore in forma sperimentale dal 1° gennaio 2024.

Adeguamento rimanenze di magazzino: pronti i coefficienti di maggiorazione

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato il [Decreto del 24 giugno](#) con i **coefficienti di maggiorazione necessari all'adeguamento delle rimanenze di magazzino 2024** (è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 145 del 25 giugno ed entra in vigore dal 26 giugno.). Con il decreto sono approvati i coefficienti di maggiorazione da **utilizzare per determinare l'IVA e l'imposta sostitutiva** dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle



società e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute, in caso di **eliminazione di valori relativi alle esistenze iniziali dei beni**. Ai fini dell'applicazione dei coefficienti i soggetti che, nel periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 30 settembre 2023, hanno svolto attività economiche:

- ◆ per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità (ISA) fiscale e hanno dichiarato ricavi di importo non superiore a euro 5.164.569: utilizzano i coefficienti di cui all'**allegato n. 1**;
- ◆ sono stati approvati gli ISA e hanno dichiarato ricavi di importo superiore a euro 5.164.569: utilizzano i coefficienti di cui all'**allegato n. 2**;
- ◆ per le quali non sono stati approvati gli ISA e hanno dichiarato ricavi di importo non superiore a euro 5.164.569: utilizzano i coefficienti di cui all'**allegato n. 3**.

Digitalizzazione ETS: domande entro il 19 luglio

Per il Bando digitale sociale 2024 entro il 19 luglio si possono **presentare le domande per gli aiuti alla digitalizzazione degli Enti del Terzo Settore** sulla piattaforma [portale re@dy](https://portale.re@dy). Le risorse a disposizione ammontano a 15 milioni di euro. Gli interventi proposti potranno prevedere azioni di:

- ◆ **formazione digitale, di base e/o avanzata, per dipendenti**, collaboratori stabili e volontari;
- ◆ **integrazione di sessioni formative per lo sviluppo e/o miglioramento delle competenze** non cognitive (soft o life skills), complementari a quelle digitali;
- ◆ implementazione di una soluzione digitale volta al **miglioramento dell'efficienza interna e/o esterna**;
- ◆ **attivazione, sostegno e accompagnamento** dei beneficiari al fine di coinvolgerli efficacemente nei percorsi formativi, attraverso la proposta di **attività pratiche ed esperienziali**;
- ◆ **messa a disposizione di sessioni di orientamento** per far emergere le conoscenze e abilità dei beneficiari, al fine di valorizzare le loro potenzialità e attitudini professionali.

Dematerializzazione note spese dipendenti: regole ADE

Con [la Risposta all'interpello n 142](#) del 24 giugno l'Agenzia delle Entrate ha chiarito dubbi su dematerializzazione delle note spese e dei documenti dei dipendenti ai fini della successiva deduzione del costo. Sinteticamente si chiarisce che

- ◆ le **ricevute di pagamenti** elettronici, effettuati con carta di credito aziendale, **di per sé non sono sufficienti a documentare fiscalmente la spesa** deducibile a meno che non siano accompagnate da altri giustificativi, come le ricevute dei taxi. In particolare, i servizi taxi sono soggetti all'obbligo di fatturazione su richiesta del committente, non oltre il momento di effettuazione dell'operazione, la fattura è emessa in duplice copia e può essere considerata documento non unico. Laddove il committente non si premuri di chiedere la fattura, in assenza di un altro documento fiscale che giustifichi la prestazione di servizio, **la contabile rilasciata dal mezzo di pagamento elettronico non sembra sufficiente ad identificare la spesa** sostenuta ai fini della deducibilità del costo, tenuto conto della genericità dei dati ivi indicati. Se non è richiesta la fattura, è necessario un ulteriore giustificativo di spesa dal quale si possa individuare data; nome del prestatore; percorso e infine corrispettivo.
- ◆ qualunque documento informatico avente rilevanza fiscale ossia qualunque documento elettronico che contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ai fini tributari come le note spese che verranno poi utilizzate per la deducibilità dei relativi costi **deve possedere, tra**



le altre, le caratteristiche della immodificabilità, integrità ed autenticità. Laddove tali accorgimenti siano effettivamente presenti nulla osta a che i documenti analogici siano sostituiti da quelli informatici e che la procedura sia interamente dematerializzata

Sconto in Fattura di fine anno: come sanare se scartata dallo Sdi

Con [Risposta n 140 del 24 giugno](#) l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti su come sanare una fattura di fine anno scartata dallo Sdi ma necessaria ai fini dell'agevolazione superbonus 110% trattandosi di spese 2023. Nel merito della questione, va evidenziato che una fattura inviata al Sistema di Interscambio ("Sdi"), ma dallo stesso scartata, non viene a giuridica esistenza e non può considerarsi emessa. Tuttavia, lo scarto non pregiudica di per sé la tempestiva emissione del documento laddove il problema che vi ha dato corso venga corretto nei cinque giorni successivi alla ricezione del messaggio che dà conto dello scarto stesso. L'agenzia ha ulteriormente precisato ai fini dell'individuazione del momento di sostenimento della spesa, in ipotesi di opzione per lo "sconto integrale" in fattura, è possibile dare rilevanza alla data indicata in fattura, corrispondente all'effettuazione dell'operazione (ossia al pagamento, anche tramite l'equivalente sconto), sempreché la relativa fattura sia stata trasmessa allo Sdi nei termini stabiliti (entro 12 giorni), e ricorrano gli ulteriori requisiti formali e sostanziali previsti dalla disciplina del "Superbonus 110%".

Carta dedicata a te 2024 pubblicato il decreto attuativo

In arrivo a settembre la nuova carta dedicata a te per il 2024 per i nuclei familiari in stato di bisogno. E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale l'atteso [decreto del ministero della agricoltura](#) di concerto con il ministero del lavoro e dell'economia con le regole aggiornate sull'erogazione della social card, rifinanziata con nuovi fondi per il 2024.

Il decreto istituisce un fondo di 600 milioni di euro incrementando quello precedente SEMPRE destinato a sostenere i nuclei familiari con ISEE non superiore a 15.000 euro e almeno tre componenti. Il contributo economico sale a 500 euro e potrà essere destinato all'acquisto, oltre che di beni alimentari di prima necessità, anche di carburanti o abbonamenti al trasporto pubblico locale.

La consegna tramite gli uffici postali è prevista per settembre 2024. Non è necessario fare domanda: i beneficiari saranno avvisati anticipatamente dal proprio Comune a seguito delle verifiche incrociate con l'INPS sulla situazione economica e anagrafica della famiglia.

Decontribuzione SUD confermata fino a fine 2024

Il Ministro per gli affari UE ha annunciato il **prolungamento della decontribuzione Sud fino al 31 dicembre 2024** ma attenzione: la proroga di sei mesi sarà applicabile solo per le assunzioni effettuate entro il 30 giugno 2024.

La misura, che ha registrato numeri record (nel 2023 ha incentivato 1.453.444 rapporti di lavoro, nel 2022 1.377.453, e nel 2021 1.224.044) consiste in uno **sggravio sui contributi previdenziali** per i datori di lavoro privati con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La particolarità è che non si applica solo alle nuove assunzioni ma a **tutti i rapporti in essere**



nel periodo agevolato e non è previsto un massimale di sgravio contributivo individuale. Non si applica ai settori del lavoro domestico, della finanza e dell'agricoltura.

L'Inps aveva fornito le istruzioni operative con la [circolare 90 del 27 luglio 2022](#), e più recentemente nel messaggio 4695/2023. Probabile un nuovo documento dell'istituto a breve


Concludiamo informando che con avviso del 19 giugno pubblicato sul sito dell'ISMEA è reso noto che la Commissione europea ha autorizzato la proroga del regime di aiuti relativo alle Garanzie Under 35. La proroga riguarderà esclusivamente le attività che rientrano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura. Le domande di Garanzia U35 potranno essere inoltrate, per il tramite dei soggetti finanziatori, attraverso il portale dedicato fino al giorno venerdì 6 dicembre 2024.



BONUS COLONNINE VEICOLI ELETTRICI

E' stato pubblicato il [decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy del 12 giugno 2024](#) che individua le disposizioni procedurali per la **concessione e l'erogazione di contributi** per l'acquisto e l'installazione di **infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica** effettuati da utenti domestici. Successivamente, il 19 giugno è stato pubblicato dal Ministero il decreto con i controlli sul bonus.


In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

BONUS COLONNINE VEICOLI ELETTRICI							
PREMESSA	<p>Il decreto MIMIT in commento individua le disposizioni per la concessione e l'erogazione di contributi per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica effettuati da utenti domestici.</p> <p>Prima di entrare nel merito, si ricordano le seguenti definizioni:</p> <table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">INFRASTRUTTURE DI RICARICA</td> <td>Infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">SOGGETTI BENEFICIARI</td> <td>utenti domestici, ossia persone fisiche residenti in Italia e condomini, rappresentati dall'amministratore pro tempore o condomino delegato, per le parti di uso comune ¹</td> </tr> </table> <p>Per la gestione dei contributi il Ministero si avvale di un apposito sistema informatico, la cui realizzazione e gestione è affidata a Invitalia.</p>	INFRASTRUTTURE DI RICARICA	Infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica	SOGGETTI BENEFICIARI	utenti domestici, ossia persone fisiche residenti in Italia e condomini , rappresentati dall'amministratore pro tempore o condomino delegato, per le parti di uso comune ¹		
INFRASTRUTTURE DI RICARICA	Infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica						
SOGGETTI BENEFICIARI	utenti domestici, ossia persone fisiche residenti in Italia e condomini , rappresentati dall'amministratore pro tempore o condomino delegato, per le parti di uso comune ¹						
CONTRIBUTO CONCEDIBILE	<p>Nel limite delle risorse finanziarie disponibili pari a 20 milioni di euro per l'annualità 2024, il Ministero può concedere ai soggetti beneficiari un contributo per le spese ammissibili così individuato:</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">80% del prezzo di acquisto e posa,</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">a)</td> <td>nel limite massimo di euro 1.500 per persona fisica richiedente</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">b)</td> <td>Nel limite massimo di euro 8.000 in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali²</td> </tr> </table> <p> Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni di carattere nazionale, regionale o dell'Unione Europea previste per la medesima spesa.</p>	80% del prezzo di acquisto e posa,		a)	nel limite massimo di euro 1.500 per persona fisica richiedente	b)	Nel limite massimo di euro 8.000 in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali ²
80% del prezzo di acquisto e posa,							
a)	nel limite massimo di euro 1.500 per persona fisica richiedente						
b)	Nel limite massimo di euro 8.000 in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali ²						
SPESE AMMISSIBILI	<p>Sono ammissibili al contributo le spese sostenute dai soggetti beneficiari, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per l'acquisto dell'infrastruttura di ricarica e la relativa posa in opera, da effettuarsi a regola d'arte. Tali spese possono comprendere:</p> <table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">SPESE AMMISSIBILI</td> </tr> </table>	SPESE AMMISSIBILI					
SPESE AMMISSIBILI							

¹ di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del Codice civile

² di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del Codice civile



	<p>a) l'acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica, ivi comprese - ove necessario - le spese per l'installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio;</p> <p>b) spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi</p> <p>c) costi per la connessione alla rete elettrica, tramite attivazione di un nuovo POD (point of delivery)</p> <p> Tali spese devono essere oggetto di pagamento tracciabile.</p> <p>Non sono, in ogni caso, ammissibili al contributo, a titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le spese per imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere; ◆ le spese per consulenze ad eccezione di quelle espressamente previste; ◆ le spese relative a terreni e immobili; ◆ le spese relative all'acquisto di servizi diversi da quelli previsti anche se funzionali all'installazione; ◆ le spese per costi relativi ad autorizzazioni edilizie, alla costruzione e all'esercizio. 																
<p>CARATTERISTICHE DELLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA</p>	<p>Ai fini dell'ammissibilità al contributo, le infrastrutture di ricarica devono essere:</p> <table border="1" data-bbox="464 1055 1409 1442"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">CARATTERISTICHE INFRASTRUTTURE DI RICARICA</th> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">acquistate e installate</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">nuove di fabbrica</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">di potenza standard</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">collocate nel territorio italiano e in aree nella piena disponibilità dei soggetti beneficiari</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">realizzate secondo la regola d'arte ed essere dotate di dichiarazione di conformità</td> </tr> </table> <p>Per le persone fisiche, oltre ai requisiti di cui sopra, le infrastrutture devono essere ad esclusivo uso privato e non accessibili al pubblico.</p> <p>In caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali, le infrastrutture devono essere destinate all'utilizzo collettivo da parte dei condòmini e non accessibili al pubblico.</p> <table border="1" data-bbox="464 1760 1461 1899"> <tr> <td style="text-align: center;">PERSONE FISICHE</td> <td>Uso esclusivo privato e non accessibili al pubblico</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">PARTI COMUNI EDIFICI</td> <td>Utilizzo collettivo da parte dei condòmini e non accessibili al pubblico</td> </tr> </table>	CARATTERISTICHE INFRASTRUTTURE DI RICARICA		acquistate e installate		nuove di fabbrica		di potenza standard		collocate nel territorio italiano e in aree nella piena disponibilità dei soggetti beneficiari		realizzate secondo la regola d'arte ed essere dotate di dichiarazione di conformità		PERSONE FISICHE	Uso esclusivo privato e non accessibili al pubblico	PARTI COMUNI EDIFICI	Utilizzo collettivo da parte dei condòmini e non accessibili al pubblico
CARATTERISTICHE INFRASTRUTTURE DI RICARICA																	
acquistate e installate																	
nuove di fabbrica																	
di potenza standard																	
collocate nel territorio italiano e in aree nella piena disponibilità dei soggetti beneficiari																	
realizzate secondo la regola d'arte ed essere dotate di dichiarazione di conformità																	
PERSONE FISICHE	Uso esclusivo privato e non accessibili al pubblico																
PARTI COMUNI EDIFICI	Utilizzo collettivo da parte dei condòmini e non accessibili al pubblico																
<p>PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</p>	<p>Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura a sportello.</p> <p>Con avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero verranno comunicate le date di apertura e di chiusura dello sportello.</p>																



Con avviso a firma del Direttore Generale, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, verrà comunicato l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. In caso di **insufficienza delle risorse**, le domande presentate sono ammesse all'istruttoria secondo **l'ordine cronologico di presentazione**.



Ciascun soggetto può presentare, nell'ambito del presente intervento, **una sola domanda di accesso all'agevolazione**.

La domanda è presentata dai soggetti beneficiari esclusivamente per via telematica, utilizzando la propria identità digitale tramite


- ◆ le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale),
- ◆ carta d'identità elettronica (CIE) o
- ◆ carta nazionale dei servizi (CNS),
- ◆ mediante compilazione del modulo elettronico reso disponibile sul sistema informatico dedicato e seguendo la procedura guidata ivi indicata.

A **pena di inammissibilità**, seguendo la procedura guidata del sistema informatico, devono essere **inseriti i seguenti dati** e, ove richiesto, deve essere **allegata la seguente documentazione**:

a)	il codice fiscale e documento d'identità del richiedente
b)	in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali: codice fiscale del condominio e documento d'identità <ul style="list-style-type: none"> ◆ dell'amministratore pro tempore con dichiarazione di quest'ultimo di essere in possesso dei requisiti di legge di cui all'articolo 71-bis delle "Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie" ◆ o del condomino delegato per i condomini fino a 8 partecipanti,
c)	delibera assembleare di autorizzazione dei lavori sulle parti comuni con la dichiarazione da parte dell'amministratore che tale delibera non è stata impugnata ³
d)	copia delle fatture elettroniche relative alle spese ammissibili
e)	estratti del conto corrente dal quale risultino i pagamenti connessi alle fatture. I pagamenti dei titoli di spesa oggetto di richiesta di erogazione devono essere effettuati attraverso un conto corrente intestato al soggetto beneficiario ed esclusivamente per <ul style="list-style-type: none"> ◆ mezzo di bonifici bancari oppure ◆ mediante SEPA Credit Transfer, oppure ◆ mediante carta di credito o di debito intestata al beneficiario del contributo
f)	relazione finale relativa all'investimento realizzato e alle relative spese sostenute

³ nel termine di cui all'articolo 1137 Codice civile



	<p>g) idonea certificazione di conformità rilasciata da un installatore, che attesti l'avvenuta installazione dell'infrastruttura</p> <p>h) i dati del conto corrente sul quale richiedere l'accredimento del contributo</p> <p>Per ogni domanda presentata, il sistema informatico verifica:</p> <p>a) che il soggetto beneficiario non abbia già presentato domande del contributo;</p> <p>b) la disponibilità delle risorse finanziarie alla data di presentazione della domanda.</p>
<p>CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI</p>	<p>Entro novanta giorni dalla data di chiusura dello sportello, il Ministero emana il decreto di concessione ed erogazione dei contributi, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione delle domande.</p> <p>Il contributo concesso a ciascun soggetto beneficiario è erogato in un'unica soluzione.</p> <p>Invitalia procede allo svolgimento di controlli a campione sulle richieste di contributo per verificare la veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentate dai soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo.</p> <p>A tal fine, Invitalia può effettuare accertamenti d'ufficio, verifiche e ispezioni in loco.</p> <p> In caso di esito negativo dei controlli successivi all'erogazione dei contributi, il Ministero procede alla revoca degli stessi.</p>
<p>REVOCHE</p>	<p>Il Ministero può procedere alla revoca parziale o totale dei benefici concessi se, in seguito all'erogazione degli stessi, è riscontrata</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la falsità delle dichiarazioni rese o ◆ l'irregolarità della documentazione prodotta nel corso di tutto il procedimento amministrativo. <p>La revoca è disposta dal Ministero e comporta per il soggetto beneficiario l'obbligo di restituzione del contributo entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca.</p>
<p>CONTROLLI</p>	<p>E' stato pubblicato il 19 giugno 2024 il decreto ministeriale che, per l'annualità 2024, definisce le modalità e le procedure con cui vengono effettuati i controlli documentali volti ad accertare la presenza delle condizioni per la concessione dei contributi.</p> <p>In particolare, l'attività di controllo ha ad oggetto</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'accertamento della veridicità dei fatti e delle qualità auto dichiarate, ◆ la documentazione di spesa e la tracciabilità dei pagamenti rendicontati, ◆ il rispetto dei requisiti tecnico-amministrativi previsti per le infrastrutture di ricarica. <p>I controlli sono effettuati a campione, nel limite massimo del 10% delle erogazioni effettuate. Per ogni domanda soggetta a verifica, Invitalia</p>



trasmette, la comunicazione di **avvio del procedimento mediante posta elettronica certificata (PEC)**, all'indirizzo indicato in sede di presentazione della domanda di accesso al contributo.

Con tale comunicazione, ove i dati e la documentazione trasmessi in sede di presentazione della domanda risultino carenti o incoerenti, vengono **richiesti altresì, i necessari chiarimenti e/o integrazioni** documentali. In tali casi, **entro dieci giorni** dalla ricezione della comunicazione pena la revoca del contributo, il soggetto beneficiario trasmette, a mezzo PEC in formato PDF, la documentazione richiesta all'indirizzo

CRE3@postacert.invitalia.it

Entro 90 giorni dalla trasmissione della comunicazione, l'esito positivo del controllo è comunicato tramite PEC al beneficiario soggetto a verifica. Le eventuali integrazioni istruttorie comportano l'interruzione del suddetto termine, che ricomincia a decorrere dalla ricezione della documentazione richiesta.

L'accertamento documentale produce esito negativo:

MOTIVI ESITO NEGATIVO ACCERTAMENTO	
a)	nel caso in cui la documentazione fornita risulti carente, anche a seguito di integrazione
b)	nel caso in cui venga accertato che il soggetto beneficiario in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità
c)	nel caso in cui risultino insoddisfatti i requisiti e le condizioni disciplinate dal presente decreto, dal DPCM 6 aprile 2022 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal decreto 12 giugno 2024
d)	nel caso di indisponibilità a fornire la documentazione richiesta

L'accertamento documentale a esito negativo **comporta la revoca parziale o totale del contributo** erogato ed il conseguente recupero dell'indebito.




SPESE VETERINARIE DICHIARAZIONE 2024

Nelle dichiarazioni dei redditi 2024, riferite al periodo d'imposta 2023 è possibile beneficiare della detrazione dall'imposta lorda pari al **19% delle spese veterinarie** sostenute per l'acquisto di farmaci e per le cure dei propri animali domestici (legalmente detenuti) entro certi limiti e a certe condizioni. In questa scheda riepiloghiamo la disciplina.

SPESE VETERINARIE NELLA DICHIARAZIONE 2024							
PREMESSA	<p>In generale, danno diritto alla detrazione d'imposta del 19% nel limite massimo di euro 550 (valore aumentato rispetto agli anni precedenti) le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva.</p> <p>La detrazione spettante sarà calcolata sulla parte che eccede l'importo di euro 129,11.</p>						
TIPOLOGIA DI SPESA VETERINARIA SOSTENUTA	<p>Come anticipato, le spese veterinarie detraibili sono quelle sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva.</p> <p>Attenzione va prestata al fatto che non spetta la detrazione per gli animali di qualunque specie:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">SPESE PER ANIMALI PER I QUALI NON SPETTA LA DETRAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>tenuiti nell'esercizio di attività commerciali</td> </tr> <tr> <td>tenuiti nell'esercizio di attività agricole</td> </tr> <tr> <td>destinati alla riproduzione</td> </tr> <tr> <td>destinati all'allevamento</td> </tr> <tr> <td>destinati al consumo alimentare</td> </tr> </tbody> </table> <p> Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate la detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa, anche se non proprietario dell'animale.</p>	SPESE PER ANIMALI PER I QUALI NON SPETTA LA DETRAZIONE	tenuiti nell'esercizio di attività commerciali	tenuiti nell'esercizio di attività agricole	destinati alla riproduzione	destinati all' allevamento	destinati al consumo alimentare
SPESE PER ANIMALI PER I QUALI NON SPETTA LA DETRAZIONE							
tenuiti nell'esercizio di attività commerciali							
tenuiti nell'esercizio di attività agricole							
destinati alla riproduzione							
destinati all' allevamento							
destinati al consumo alimentare							
TIPOLOGIA DI SPESA AMMESSA	<p>Danno luogo alla detrazione del 19% le seguenti spese:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">SPESE CHE DANNO DIRITTO ALLA DETRAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>le prestazioni professionali rese dal veterinario</td> </tr> <tr> <td>l'acquisto di medicinali veterinari prescritti dal veterinario</td> </tr> <tr> <td>analisi di laboratorio e interventi presso le cliniche veterinarie</td> </tr> </tbody> </table> <p>Così come per gli integratori alimentari umani le spese sostenute per i mangimi speciali per animali da compagnia, anche se prescritti dal veterinario,</p>	SPESE CHE DANNO DIRITTO ALLA DETRAZIONE	le prestazioni professionali rese dal veterinario	l' acquisto di medicinali veterinari prescritti dal veterinario	analisi di laboratorio e interventi presso le cliniche veterinarie		
SPESE CHE DANNO DIRITTO ALLA DETRAZIONE							
le prestazioni professionali rese dal veterinario							
l' acquisto di medicinali veterinari prescritti dal veterinario							
analisi di laboratorio e interventi presso le cliniche veterinarie							



	<p>non sono ammesse alla detrazione poiché non sono considerati farmaci, ma prodotti appartenenti all'area alimentare.</p>			
<p>SPESE SOSTENUTE ONLINE</p>	<p>In generale non rileva il luogo dove sono stati acquistati i medicinali in quanto la detrazione spetta per l'acquisto di farmaci certificati da scontrino parlante anche se venduti da strutture diverse dalle farmacie, purché a ciò autorizzate dal Ministero della salute (come nel caso di vendita di farmaci generici nei supermercati).</p> <p>La detrazione spetta anche per l'acquisto dei farmaci senza obbligo di prescrizione medica, effettuato on-line presso farmacie e esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione o dalla Provincia autonoma o da altre autorità competenti, individuate dalla legislazione di Regioni o Province autonome.</p>			
<p>LIMITI DI DETRAIBILITÀ</p>	<p>Come anticipato la detrazione compete nel limite massimo di spesa di 550,00 euro al netto della franchigia di euro 129,11.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>La detrazione massima spettante è pari a euro $420,89 \times 19\% =$ euro 79,96 (arrotondato a euro 80).</p> </div> <p> Il limite di spesa è riferito alle spese veterinarie complessivamente sostenute dal soggetto che intende usufruire della detrazione, indipendentemente dal numero di animali posseduti.</p> <p>Ricordiamo che dall'anno 2020 sono stati inseriti alcuni requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la detrazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000. ◆ la detrazione spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento "tracciabili". <p>Dall'anno d'imposta 2020, inoltre, la detrazione per le spese veterinarie spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento "tracciabili", fatta eccezione per le spese sostenute per l'acquisto di farmaci veterinari o per le prestazioni del medico veterinario rese nell'ambito di strutture pubbliche o di strutture private accreditate al SSN.</p>			
<p>DOCUMENTI DA CONTROLLARE</p>	<p>Per quanto riguarda la documentazione da conservare ai fini dei controlli, il contribuente deve conservare:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #d9e1f2;">DOCUMENTI DA CONSERVARE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fatture relative alle prestazioni professionali del medico veterinario</td> </tr> <tr> <td>Scontrini parlanti per l'acquisto dei medicinali</td> </tr> </tbody> </table>	DOCUMENTI DA CONSERVARE	Fatture relative alle prestazioni professionali del medico veterinario	Scontrini parlanti per l'acquisto dei medicinali
DOCUMENTI DA CONSERVARE				
Fatture relative alle prestazioni professionali del medico veterinario				
Scontrini parlanti per l'acquisto dei medicinali				





Autocertificazione attestante che **l'animale è legalmente detenuto** a scopo di compagnia o per la pratica sportiva

Sul tema, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che non è necessario conservare la prescrizione medica ai fini della detrazione, essendo sufficiente **lo scontrino "parlante"**.

È necessario, tuttavia, che lo scontrino riporti

- a) codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa,
- b) la natura, la qualità e la quantità dei medicinali acquistati.

In particolare, la qualità di "farmaco" può essere identificata anche mediante la codifica FV (farmaco per uso veterinario) utilizzata ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria.



CONGUAGLI 730/2024 IN ARRIVO IN BUSTA PAGA: COSA SONO E COME FUNZIONANO

Il **modello 730/2024** ha la funzione di calcolare l'IRPEF e le relative addizionali regionali e comunali dovute dal contribuente **lavoratore dipendente o pensionato** con riguardo al **periodo d'imposta 2023**. Dall'**esito** della **dichiarazione** dei redditi possono risultare **imposte ancora dovute**, al contrario, **versate in eccesso**. Le **trattenute** a titolo di **imposte ancora dovute o i rimborsi avvengono**, per i contribuenti pensionati e lavoratori dipendenti:

- ◆ **direttamente in busta paga**, o
- ◆ **nella rata di pensione**,

nell'ambito delle cosiddette "**operazioni di conguaglio da 730**" effettuate dal **datore di lavoro e dall'ente pensionistico**, in qualità di **sostituti d'imposta**.

In questa scheda riepiloghiamo la disciplina.

CONGUAGLI 730/2024 IN ARRIVO IN BUSTA PAGA: COSA SONO E COME FUNZIONANO	
PREMESSA	<p>Il 730 rappresenta il modello per la dichiarazione dei redditi dedicato a lavoratori dipendenti e pensionati.</p> <p>Nel modello 730/2024 possiamo trovare redditi ulteriori a quelli già tassati nel corso del periodo d'imposta a titolo d'acconto e/o somme deducibili o detraibili tali da determinare una tassazione inferiore a quella già subita dal contribuente. Pertanto, dalla dichiarazione dei redditi possono derivare due conseguenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il contribuente ha subito a titolo d'acconto, nel corso del periodo d'imposta, trattenute fiscali inferiori a quelle effettivamente dovute, determinate nel 730 (conguaglio negativo). In questo caso il lavoratore dipendente/pensionato deve farsi carico di imposte ancora dovute; ◆ il contribuente ha subito nel corso del periodo d'imposta, a titolo d'acconto, trattenute fiscali superiori a quelle effettivamente dovute, determinate nel 730 (conguaglio positivo). In questo caso, il contribuente ha diritto ad un rimborso delle imposte trattenute in eccesso.
	CONGUAGLIO DA 730/2024
	<p>CONGUAGLIO POSITIVO: il lavoratore dipendente/pensionato ha subito a titolo d'acconto, nel corso del periodo d'imposta 2023, dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico, trattenute fiscali superiori a quelle effettivamente dovute, calcolate nel 730</p>
	<p>CONGUAGLIO NEGATIVO: il lavoratore dipendente/pensionato ha subito a titolo d'acconto, nel corso del periodo d'imposta 2023, dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico, trattenute fiscali inferiori a quelle effettivamente dovute, calcolate nel 730</p>
DA COSA NASCE IL CONGUAGLIO 730/2024 POSITIVO O NEGATIVO?	



	<p>CONGUAGLIO POSITIVO: il lavoratore dipendente / pensionato fa valere nel modello 730 oneri deducibili – detraibili e / o crediti d'imposta non applicati dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico in sede di determinazione della tassazione fiscale calcolata a titolo d'acconto nel corso del periodo d'imposta 2023</p> <p>CONGUAGLIO NEGATIVO: il lavoratore dipendente / pensionato dichiara nel modello 730 redditi ulteriori a quelli già tassati a titolo d'acconto dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico nel corso del periodo d'imposta 2023</p>						
<p>DA QUANDO INIZIA IL CONGUAGLIO DA 730/2024?</p>	<p>In generale, le operazioni di conguaglio da parte del datore di lavoro, indicato come sostituto d'imposta all'interno della dichiarazione dei redditi, prendono avvio dalla <i>"retribuzione di competenza del mese di luglio"</i>.</p> <p>Per i pensionati, al contrario, le operazioni sono effettuate dall'ente pensionistico a partire <i>"dal mese di agosto o di settembre"</i>⁴.</p> <table border="1" data-bbox="443 797 1453 1146"> <thead> <tr> <th data-bbox="443 797 847 898">SOSTITUITO</th> <th data-bbox="847 797 1453 898">DA QUANDO INIZIA IL CONGUAGLIO DA 730/2024?</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="443 898 847 999">Lavoratori dipendenti</td> <td data-bbox="847 898 1453 999">A partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio 2024</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 999 847 1146">Pensionati</td> <td data-bbox="847 999 1453 1146">A partire dal mese di agosto o di settembre 2024, stando alle istruzioni AE</td> </tr> </tbody> </table>	SOSTITUITO	DA QUANDO INIZIA IL CONGUAGLIO DA 730/2024?	Lavoratori dipendenti	A partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio 2024	Pensionati	A partire dal mese di agosto o di settembre 2024, stando alle istruzioni AE
SOSTITUITO	DA QUANDO INIZIA IL CONGUAGLIO DA 730/2024?						
Lavoratori dipendenti	A partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio 2024						
Pensionati	A partire dal mese di agosto o di settembre 2024, stando alle istruzioni AE						
<p>COME FUNZIONA IL CONGUAGLIO DA 730/2024?</p>	<p>A partire dalle date di cui sopra, il datore di lavoro e l'ente pensionistico:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ effettuano i rimborsi; ◆ trattengono le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione) dovute a titolo <ul style="list-style-type: none"> ✓ di saldo e primo acconto relativi all'IRPEF e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all'IRPEF, ✓ di acconto del 20% su taluni redditi soggetti a tassazione separata, ✓ di acconto all'addizionale comunale all'IRPEF, e ✓ di imposta sostitutiva sui premi di risultato. 						
<p>COME RICEVE IL DATORE DI LAVORO IL 730-4?</p>	<p>Per poter ricevere il modello 730-4 con l'esito finale del 730, dall'Agenzia delle entrate, il datore di lavoro deve segnalare a quest'ultima il proprio indirizzo telematico, riportandolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ se trattasi della prima comunicazione in assoluto <ul style="list-style-type: none"> ✓ nel quadro CT della Certificazione Unica, o ✓ nel Modello CSO reperibile sul portale "agenziaentrate.gov.it"; ◆ se trattasi di modifica di un indirizzo già comunicato, nel Modello CSO. 						

⁴ Per i 730 presentati all'Agenzia entrate successivamente alle **retribuzioni di competenza del mese di luglio 2024** o ai cedolini di pensione di agosto – settembre 2024, le tempistiche di effettuazione dei conguagli in busta paga o nel cedolino di pensione dipendono dalla **procedura di ricezione dei modelli 730-4** (contenenti i dati necessari al conguaglio), nonché dalla **fase di elaborazione della busta paga / cedolino di pensione**



**COME FUNZIONA
IN BUSTA PAGA IL
CONGUAGLIO
730/2024 A
DEBITO?**

Il datore può anche segnalare all'Agenzia delle Entrate l'indirizzo telematico di un intermediario delegato alla ricezione del 730-4.

Le somme che il lavoratore dipendente è tenuto a riconoscere all'Erario **come saldo e 1° rata d'acconto per l'anno successivo (2024)** sono trattenute dalla prima retribuzione utile⁵.

Rateizzazione

Il lavoratore può optare per il **recupero delle somme in singole rate mensili**, da un **minimo di 2 a un massimo di 5 rate** mensili, applicando una **maggiorazione dello 0,33% mensile** (a titolo di interessi) a decorrere dalla seconda rata. La rateizzazione deve in ogni caso concludersi entro il mese di novembre.

La volontà di procedere alla dilazione è espressa dal contribuente nel 730 e segnalata al sostituto d'imposta.

La **dilazione** può avvenire con riguardo alle **somme dovute** a titolo di:

Saldo IRPEF
Primo acconto IRPEF
Addizionale comunale e regionale IRPEF a saldo
Acconto dell'addizionale comunale
Imposta sostitutiva sui premi di risultato e partecipazione agli utili
Acconto dell'addizionale comunale
Imposta sostitutiva sui premi di risultato e partecipazione agli utili
Acconto del 20% su alcuni redditi soggetti a tassazione separata
Cedolare secca locazioni a saldo
Primo acconto cedolare secca



Nei casi in cui la **retribuzione mensile** sia **insufficiente** per la ritenuta dell'importo rateizzato, il sostituto d'imposta applica, oltre all'**interesse dello 0,33% mensile** dovuto per la **rateizzazione**, anche l'**interesse dello 0,40% mensile** riferito al differito **pagamento**.


Se alla fine dell'anno il datore di lavoro **non ha potuto trattenere tutti gli importi per insufficienza delle retribuzioni corrisposte**, questi è tenuto a comunicare al dipendente, entro dicembre, di provvedere in autonomia al versamento delle somme ancora dovute.

Seconda o unica rata di acconto

Nelle ipotesi in cui risulti dal modello 730-4 che il contribuente è tenuto a versare la seconda o unica rata di acconto IRPEF e / o cedolare secca, il datore di

⁵ o comunque dalla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il datore di lavoro ha ricevuto il modello 730-4



	<p>lavoro (sostituto d'imposta) trattiene il relativo importo sulla retribuzione corrisposta nel mese di novembre.</p> <p> A differenza delle altre somme dovute all'Erario, la seconda o unica rata di acconto IRPEF / cedolare secca non può essere dilazionata e dev'essere recuperata dal sostituto d'imposta in un'unica soluzione sulla retribuzione corrisposta a novembre. Se la retribuzione corrisposta nel mese di novembre risulta insufficiente per l'effettuazione dell'intero recupero della seconda o unica rata di acconto IRPEF e / o cedolare secca locazioni, l'importo residuo sarà trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, in base al principio di cassa, applicando la maggiorazione dello 0,40%.⁶ Il termine ultimo per il versamento da parte del datore di lavoro della seconda o unica rata di acconto IRPEF e / o cedolare secca locazioni è fissato al 16 gennaio del periodo d'imposta successivo a quello di presentazione del 730.</p> <p>Versamento con F24</p> <p>Le somme trattenute in busta paga al dipendente per conguaglio negativo devono essere versate dal datore di lavoro con modello F24, nel termine previsto per il versamento delle ritenute fiscali relative alle retribuzioni dei cedolini paga interessati.</p>
<p>COME FUNZIONA IN BUSTA PAGA IL CONGUAGLIO 730/2024 A CREDITO?</p>	<p>Il rimborso delle imposte pagate in eccesso avviene ad opera del datore di lavoro in busta paga nella prima retribuzione utile o, comunque, nella retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il datore di lavoro ha ricevuto il modello 730-4.</p> <p>La capienza dei rimborsi 730</p> <p>Ai fini della restituzione dei rimborsi in cedolino, il sostituto d'imposta utilizza in via prioritaria le eventuali voci di debito risultanti dallo stesso modello 730⁷.</p> <p>Incapienza</p> <p>Nel caso in cui l'ammontare delle ritenute non consenta il rimborso integrale dei conguagli positivi, il sostituto d'imposta procederà all'erogazione delle somme residue nei mesi successivi. Se alla fine dell'anno non è stato possibile concludere il rimborso, gli importi ancora spettanti al contribuente dovranno essergli comunicati nella Certificazione Unica (CU).</p> <p>Pluralità di contribuenti a credito</p>

⁶ Nel caso in cui anche la retribuzione corrisposta a dicembre risulti insufficiente al recupero delle somme in parola, il sostituto d'imposta provvederà a comunicare al contribuente l'ammontare del debito residuo che lo stesso dovrà versare autonomamente

⁷ Per la determinazione della capienza ai fini del rimborso delle imposte il sostituto d'imposta **può altresì utilizzare le somme derivanti dai conguagli a debito da 730, con riguardo ad altri dipendenti e collaboratori**. Al contrario, non è possibile rimborsare i crediti da 730 utilizzando importi anticipati dal datore di lavoro stesso, né tantomeno sfruttare tali somme in compensazione con ritenute operate, effettuando così versamenti inferiori rispetto a quanto dovuto.





	<p>In presenza di più contribuenti con conguaglio positivo, il rimborso deve avvenire in percentuale uguale per tutti i dipendenti / collaboratori.</p> <p>La percentuale dev'essere determinata dal rapporto tra l'ammontare globale delle ritenute fiscali, da operare nel singolo mese interessato, con la somma totale del credito da rimborsare.</p> <p>Compensazione in F24</p> <p>Le somme anticipate in busta paga dal datore di lavoro per conguaglio positivo vengono recuperate mediante compensazione in F24.</p>
<p>GLI EFFETTI DEL CONGUAGLIO 730/2024 IN BUSTA PAGA</p>	<p>Le somme risultanti dal conguaglio 730/2024 devono essere evidenziate nel cedolino paga e concorrono alla determinazione del netto mensile spettante al dipendente / collaboratore.</p> <p>Tanto nelle ipotesi di trattenuta per conguaglio negativo che di rimborso del credito per conguaglio positivo, le somme interessate sono nette. Questo significa che non incidono in alcun modo sul calcolo delle retribuzioni imponibili:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ ai fini previdenziali – assistenziali, per il calcolo dei contributi a carico azienda e dipendente da versare all'Inps;◆ ai fini fiscali, per il calcolo delle ritenute fiscali IRPEF e addizionali da versare all'Erario. <p>Di conseguenza:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ la trattenuta per conguaglio negativo diminuisce direttamente il netto da liquidare al contribuente;◆ il rimborso per conguaglio positivo ha l'effetto di incrementare il netto da pagare.



COMUNICAZIONE CREDITI DI IMPOSTA INDUSTRIA 4.0

INTRODUZIONE

In seguito all'approvazione il 24 aprile 2024 dei **modelli di comunicazione** è possibile inviare, tramite **pec**, al **GSE** i **dati** concernenti il **credito d'imposta** per **investimenti** in:

- ◆ **beni strumentali funzionali 4.0** (per gli anni 2023-2024), e
- ◆ **attività di ricerca e sviluppo** (per l'anno 2024),

ai fini del relativo **monitoraggio** e **utilizzo** in **compensazione**.

Nella consueta rubrica il Sapere per fare, ne riepiloghiamo la disciplina.

INDICE DELLE DOMANDE

1. Come funziona la **trasmissione della comunicazione** dei crediti di imposta?
2. E' possibile **utilizzare i codici tributo** approvati in precedenza?
3. **Dove si trovano i modelli** di comunicazione da compilare?
4. Come va **compilato l'allegato 1**?
5. **Come va compilato l'allegato 2**?
6. Come vanno effettuate le **comunicazioni** relativi ai crediti di imposta oggetto di invio **tramite pec**?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. COME FUNZIONA LA TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE CREDITI DI IMPOSTA?



QR code per accesso allo
storico delle [circolari](#).

R.1. La trasmissione di specifici modelli di comunicazione⁸ costituisce presupposto per la fruizione

1. dei crediti d'imposta per investimenti in **beni strumentali nuovi**⁹
2. e del credito d'imposta per investimenti in **attività di ricerca e sviluppo**, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica¹⁰, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica¹¹.

Per gli investimenti che si intendono effettuare **a decorrere dal 30.03.2024**, occorre **comunicare preventivamente, in via telematica**


1. l'ammontare complessivo,
2. la presunta ripartizione negli anni del credito
3. e la relativa fruizione.

La comunicazione è **aggiornata al completamento** degli investimenti.



Da notare che il **completamento degli investimenti** è da comunicare anche per quelli realizzati a decorrere **dal 01.01.2023 e fino al 29.03.2024**.

Inoltre, è **subordinata all'invio della comunicazione** anche la **compensabilità dei crediti per investimenti relativi all'anno 2023 in beni strumentali nuovi 4.0** (materiali e immateriali)¹².



Il "**momento di effettuazione**" dell'investimento segue le **regole di competenza** previste dal Tuir¹³, ossia per i **beni mobili**, la **data della consegna o spedizione**, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.

D.2. E' POSSIBILE UTILIZZARE I CODICI TRIBUTO APPROVATI IN PRECEDENZA?

⁸ approvati con decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 24.04.2024.

⁹ di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter della Legge 178/2020.

¹⁰ di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202 della Legge 160/2019.

¹¹ di cui all'articolo 1, commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies della Legge 160/2019.

¹² di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter della Legge 178/2020.

¹³ art. 109, commi 1 e 2.



R.2. No, con la [risoluzione n. 19/E del 12.04.2024](#) l'Agenzia delle entrate ha disposto la **sospensione dei codici tributo** relativi ai crediti di imposta oggetto di comunicazione, nelle more dell'adozione del provvedimento di comunicazione.

Di seguito una **tabella di riepilogo** dei codici bloccati.

CODICI TRIBUTI	ANNO DI RIFERIMENTO*	DESCRIZIONE CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN:
6936	2023, 2024	beni strumentali nuovi di cui all' allegato A alla Legge 232/2016 - art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis della Legge 178/2020
6937	2023, 2024	beni strumentali nuovi di cui all' allegato B alla Legge 232/2016 - art. 1, comma 1058 della Legge 178/2020
6938	2024	ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative - art. 1, comma 198 e ss. della Legge 160/2019
6939	2024	ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno - art. 244, comma 1 del D.L. 34/2020
6940	2024	ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia - art. 244, comma 1 del D.L. 34/2020

* si ricorda che l'anno da indicare nel modello F24 per gli investimenti 4.0 è **l'anno di interconnessione**

In seguito alla sospensione dei codici tributo, l'Agenzia delle entrate con una **FAQ del 16.04.2024** sul proprio sito specificava **come compilare il campo anno** di un F24 relativo a **crediti di imposta su investimenti non oggetto di comunicazione**, ma con **anno di interconnessione 2023 o 2024**.

I crediti d'imposta di cui ai commi 1056 e 1057 si riferiscono agli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati rispettivamente:

- ◆ **dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021** (ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione)
- ◆ **dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022** (ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

*In entrambi i casi, se l'interconnessione del bene strumentale è avvenuta **negli anni 2023 o 2024**, è possibile utilizzare il relativo credito in compensazione tramite modello F24 indicando il codice tributo 6936 e - quale anno di riferimento - **l'anno in cui è iniziato l'investimento**, a prescindere dall'anno in cui questo si è concluso o dall'anno di interconnessione del bene strumentale. Ad esempio, per un credito maturato ai sensi del comma 1057 per un investimento iniziato nel 2022 e terminato nel 2023, nel modello F24 dovrà essere indicato l'anno di riferimento "2022".*



FAQ Agenzia delle entrate del 16.04.2024

D.3. DOVE SI TROVANO I MODELLI DI COMUNICAZIONE DA COMPILARE?

R.3. I modelli di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti l'applicazione dei crediti d'imposta **sono stati approvati** con decreto direttoriale¹⁴ e sono disponibili in **formato editabile** sul sito istituzionale del **Gestore dei servizi energetici (GSE)** www.gse.it dal 29.04.2024, suddivisi per tipologia di investimento:

beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese	Modulo 1
attività di ricerca e sviluppo , innovazione tecnologica, design e ideazione estetica	Modulo 2

Le istruzioni operative fornite sul sito GSE precisano che una volta **scaricato il file pdf**, sarà necessario aprirlo con **Acrobat Reader** autorizzando, se richiesta, l'esecuzione del Javascript. Tramite questa applicazione, il file pdf può essere **compilato in tutte le sue parti**.

Ciascun file pdf deve essere **firmato digitalmente con un certificato di firma elettronica qualificata** in corso di validità rilasciato da una "Certification Authority"¹⁵.

Ogni comunicazione deve essere **trasmessa singolarmente tramite pec** all'indirizzo di posta transizione4@pec.gse.it.



Il file PDF **non deve in nessun caso essere stampato e firmato con firma olografa**: i pdf da allegare alla PEC non devono quindi essere salvati come immagini o originati dalla scansione di pagine, ma solo dal salvataggio del file pdf debitamente compilato.

L'**oggetto delle comunicazioni** trasmesse via PEC dovrà essere **distintamente indicato** a seconda che si invii una comunicazione preventiva o di completamento:

Comunicazione preventiva_Codice fiscale oppure partita IVA dell'impresa
Comunicazione di completamento_Codice fiscale oppure partita IVA dell'impresa

GSE

29/04/2024

TRANSIZIONE 4.0, INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER L'INVIO DEI MODULI

Con riferimento alla news [Transizione 4.0, al via la procedura per compensare i crediti d'imposta](#) si specifica che:

L'oggetto delle comunicazioni trasmesse via PEC dovrà essere il seguente:

1. Nel caso di comunicazione preventiva: "Comunicazione preventiva_Codice fiscale oppure partita IVA dell'impresa";
2. Nel caso di comunicazione di completamento: "Comunicazione di completamento_Codice fiscale oppure partita IVA dell'impresa".

e il precedente Decreto



QR code per accesso allo storico delle [circolari](#).



D.4 COME VA COMPILATO L'ALLEGATO 1?

R.4. Il modello **Allegato 1**, relativo ai crediti d'imposta per **investimenti in beni strumentali nuovi**, si compone di:

- ◆ un **frontespizio** per esporre i **dati identificativi dell'impresa** e
- ◆ **due sezioni** per l'indicazione delle informazioni concernenti gli investimenti in **beni materiali e immateriali** di cui, rispettivamente, **all'Allegato A** e **all'allegato B** alla Legge 232/2016, della fruizione negli anni dei crediti d'imposta.

Il modello di comunicazione è trasmesso **in via preventiva** dall'impresa al fine di comunicare l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare **a decorrere dalla data del 30.03.2024**, così come la presunta fruizione negli anni del credito. Il medesimo modello è, altresì, trasmesso al **completamento degli investimenti** al fine di aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva.

Per gli investimenti effettuati a partire **dal 01.01.2023 e fino al 29.03.2024**, il modello è trasmesso esclusivamente a seguito del **completamento degli investimenti**.

Esempio di compilazione

La società Alfa Srl ha acquistato un macchinario 4.0 nell'anno 2023 del valore di 165.000 euro. Il macchinario è stato interconnesso nell'anno 2023 ma non è stato ancora utilizzato alla **data del 30.04.2024**.

Il **credito di imposta** spettante è pari al 20% (33.000 euro) ed è utilizzabile in **tre quote** di pari importo a decorrere **dall'anno di interconnessione (2023)** da riportare nell'F24 abbinato al **codice tributo 6936**.

La società Alfa intende utilizzare due quote nell'anno 2024, non avendo utilizzato la prima nel 2023.

Si predisporre la comunicazione a consuntivo dell'investimento effettuato, ai fini dell'utilizzo del credito di imposta.

Il modello firmato digitalmente è inviato alle pec transizione4@pec.gse.it con oggetto "**Comunicazione di completamento_00012345678**".





Denominazione: **ALFA SRL**

Codice fiscale / p. IVA: **00012345678**

Codice ATECO: **50.54.90**

Dimensione impresa (micro, piccola, media, grande): **MEDIA**

Sede legale (Comune): **TO**

Posta elettronica: **INFO@ALFA.COM**

Posta elettronica certificata: **PEC@ALFAPEC.IT**

SEZIONE A - INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI MATERIALI DI CUI ALL'ALLEGATO A ALLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N. 232

Periodo di realizzazione degli investimenti (30/11 / 2023)

Codice Tributo: 6936

1. Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti (primo gruppo allegato A)

Voce¹

- 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9
- 1.10 1.11 1.12 1.13

Costo agevolabile	165.000
-------------------	---------

2. Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità (secondo gruppo allegato A)

Voce¹

- 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9

Costo agevolabile	
-------------------	--


3. Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0» (terzo gruppo allegato A)

Voce¹

- 3.1 3.2 3.3 3.4

Costo agevolabile	165.000
-------------------	---------

TOTALE COSTO AGEVOLABILE	165.000
TOTALE CREDITO D'IMPOSTA	33.000



D.5 COME VA COMPILATO L'ALLEGATO 2?

R.5. Il modello **Allegato 2**, relativo al credito d'imposta per gli investimenti in **ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica**, si compone di

- ◆ un **frontespizio** per l'indicazione dei dati identificativi dell'impresa e
- ◆ da **quattro sezioni** per l'indicazione delle informazioni concernenti gli investimenti nelle **diverse attività ammissibili**, la fruizione negli anni del credito d'imposta.

Anche in questo caso il modello di comunicazione è trasmesso in **via preventiva** dall'impresa al fine di comunicare l'ammontare complessivo degli investimenti che **si intendono effettuare a decorrere dalla data del 30.03.2024**, al pari della **presunta fruizione negli anni del credito**.

Il medesimo modello è, altresì, trasmesso al completamento degli investimenti al fine di aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva. Per gli investimenti effettuati a partire dal 01.01.2023 e fino al 29.03.2024, il modello è trasmesso **esclusivamente a seguito del completamento degli investimenti**.

Esempio di compilazione

La società Alfa Srl intende effettuare **attività di ricerca e sviluppo nell'anno 2024**¹⁶. Comunica al GSE tale intenzione con la compilazione preventiva del **Modulo 2**.

La spesa prevista è di:

- ◆ 100.000 euro per personale dipendente;
- ◆ 20.000 euro per dipendenti di età non superiore a 35 anni ed in possesso di laurea magistrale scientifica, il costo forma la base di calcolo al 150% quindi per 30.000 euro;
- ◆ 20.000 euro per la consulenza specifica.

Il **credito di imposta sarà pari al 10%**, utilizzabile in **tre quote annuali di pari importo** dall'esercizio successivo al sostenimento dei costi. La società invia il modulo di comunicazione preventivo composto da frontespizio, sezione A e sezione D.

¹⁶ art. 1, comma 200 della Legge 160/2019.



Il modello firmato digitalmente è inviato alle pec transizione4@pec.gse.it con oggetto
"Comunicazionepreventiva_00012345678"

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA RICONVERSIONE E LA CRISI
INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE, LE PMI E IL MADE IN ITALY

ALLEGATO 2

**MODELLO DI COMUNICAZIONE DEI DATI CONCERNENTI IL CREDITO D'IMPOSTA PER
INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DESIGN E
IDEAZIONE ESTETICA**

(art. 6, decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39)

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Denominazione: ALFA SRL
Codice fiscale / p. IVA: 00012345678
Codice ATECO: 50.54.90
Dimensione impresa (micro, piccola, media, grande): MEDIA
Sede legale (Comune): TO
Posta elettronica: INFO@ALFA.COM
Posta elettronica certificata: PEC@ALFAPEC.IT

SEZIONE A - INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

(Art. 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e articolo 2 del DM 26 maggio 2020)

Periodo di realizzazione degli investimenti (01/05/20; / 31/12/20;)

Codice Tributo?: 6938

TIPOLOGIA SPESE ELEGGIBILI	SPESE SOSTENUTE DIRETTAMENTE		SPESE INFRAGRUPPO	
a1)	100.000	€	€	€
	5	n. addetti	n. addetti	n. addetti
a2)	30.000	€	€	€
	1	n. addetti	n. addetti	n. addetti
b1)		€	€	€
b2)		€	€	€
c1)		€	€	€
c2)		€	€	€
d)		€	€	€
e)	20.000	€	€	€
f)		€	€	€
TOTALE SPESE ELEGGIBILI	150.000	€	€	€
			€	€
TOTALE BASE DI CALCOLO DEL CREDITO D'IMPOSTA			150.000	€

D.6 COME VANNO EFFETTUATE LE COMUNICAZIONI RELATIVI AI CREDITI DI IMPOSTA OGGETTO DI INVIO TRAMITE PEC?

R.6. Di seguito si riporta in tabella la **struttura delle comunicazioni relativi ai crediti di imposta oggetto di invio tramite pec.**



ALLEGATO 1

modello di comunicazione dei dati concernenti il credito d'imposta per investimenti in **beni strumentali** funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui agli allegati a e b alla legge 11 dicembre 2016, n. 232

dati identificativi dell'impresa

sezione A - investimenti in beni strumentali materiali di cui **all'allegato A** alla legge 11 dicembre 2016, n. 232

sezione B - investimenti in beni strumentali immateriali di cui **all'allegato B** legge 11 dicembre 2016, n. 232

ALLEGATO 2

modello di comunicazione dei dati concernenti il credito d'imposta per investimenti in attività di **ricerca e sviluppo**, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica

dati identificativi dell'impresa

sezione A - investimenti in attività di **ricerca e sviluppo** (Art. 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e articolo 2 del DM 26 maggio 2020)

sezione B1 - investimenti in attività di **innovazione tecnologica** (art. 1, comma 201, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e articolo 3 del dm 26 maggio 2020)

sezione B2 - investimenti in progetti di innovazione tecnologica finalizzati al raggiungimento di **obiettivi di innovazione digitale 4.0** (art. 1, comma 203, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e articolo 5, comma 1, del dm 26 maggio 2020)

sezione B3 - investimenti in progetti di innovazione tecnologica finalizzati al raggiungimento di obiettivi di **transizione ecologica** (art. 1, comma 203, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e articolo 5, comma 2, del dm 26 maggio 2020)

sezione C - investimenti in attività di **design e ideazione estetica** (Art. 1, comma 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e articolo 4, del DM 26 maggio 2020)

sezione D - **credito d'imposta** per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica



PRASSI DELLA SETTIMANA

CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Circolare n. 15/E del 25 giugno 2024](#)

Indici sintetici di affidabilità fiscale – periodo d'imposta 2023.

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Provvedimento 278182 del 27 giugno 2024](#)

Modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 527125 del 28 dicembre 2018 recante le **modalità per l'emissione delle fatture elettroniche** tramite il Sistema di Interscambio verso consumatori finali da parte dei soggetti passivi dell'IVA che offrono servizi disciplinati dai regolamenti di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 366 e al decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 370, ai sensi dell'articolo 10-ter del decreto legge 23 ottobre 2018, come modificato dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le **Risposte** alle istanze di interpello **pubblicate** in **questa settimana** dalla **n. 139 del 21.06.2024** alla **n. 142 del 24.06.2024** consultabile direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link [Risposte alle istanze di interpello di GIUGNO 2024](#)



LO SCADENZARIO DAL 28.06.2024 AL 12.07.2024

Lunedì 1° luglio 2024

I proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente a **maggio 2024** residenti in **Regioni che non hanno stabilito termini diversi**, devono effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto) da pagare tra il 1° e il 30 giugno 2024. Il pagamento per il rinnovo della tassa automobilistica deve essere effettuato di regola nel corso del mese successivo alla scadenza dell'ultima tassa dovuta. e può essere effettuato tramite:

- ◆ **pagoBollo** on line (servizio online di ACI denominato [Bollonet](#))
- ◆ le [Delegazioni ACI](#)
- ◆ le [Agenzie Sermetra](#)
- ◆ i Punti vendita Mooney
- ◆ Poste Italiane, mediante pagamento on-line allo sportello e attraverso gli altri canali messi a disposizione
- ◆ i punti vendita Lottomatica
- ◆ le altre Agenzie di pratiche auto autorizzate presenti sul territorio (Isaco, PTAvant, Stanet, Agenzia Italia Net Service)
- ◆ Banche e altri Operatori aderenti all'iniziativa PSP tramite i canali da questi messi a disposizione (Home Banking, Sportelli Bancari, APP per smartphone e tablet, esercizi commerciali, ecc.)
- ◆ l'app IO, cliccando direttamente sull'avviso riportato nella notifica inviata dalla propria Regione/Provincia Autonoma, se ha attivato il servizio di notifica scadenza, inquadrando un qr-code o digitando manualmente i dati.

Lunedì 1° luglio 2024

I soggetti che risultano al PRA proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose **con potenza superiore a 185 Kw e con scadenza del bollo auto a maggio 2024** residenti in **Regioni che non hanno stabilito termini diversi**, devono provvedere al pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (**c.d. superbollo**), pari a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza



del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.

Il pagamento deve essere effettuato mediante modello **F24 - Versamenti con elementi identificativi**, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva, utilizzando il codice tributo: **3364 - Addizionale Erariale alla tassa automobilistica**.

Lunedì 1° luglio 2024

I contribuenti tenuti ad effettuare i **versamenti** delle imposte risultanti dalle **dichiarazioni annuali delle persone fisiche e delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap** (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 e dichiarazione IRAP 2024), e i **soggetti IRES**, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2024 e modello ENC 2024), con **periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio, devono effettuare, senza alcuna maggiorazione, **il versamento in unica soluzione o come prima rata, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024**, tramite Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato (il termine ordinario del 30 giugno, cadendo di domenica, fa slittare la scadenza al 1° luglio).

ATTENZIONE: I soggetti ISA (che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze), **tenuti a effettuare entro il 30 giugno 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi** e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, **per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale**, possono



effettuare i suddetti versamenti **entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione.**

Lunedì 1° luglio 2024

Le imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese, e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) devono provvedere al versamento del diritto annuale 2024 alla Camera di Commercio di appartenenza, in unica soluzione, senza maggiorazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo: 3850 - Diritto camerale, da indicare nella sezione "IMU ed altri tributi locali". Per le società di capitali la data di scadenza del pagamento varia a seconda della chiusura dell'esercizio e dell'approvazione del bilancio. La regola generale è che il diritto venga pagato entro il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi (art.37 D.L. 223/2006 convertito in L. 248/2006).

ATTENZIONE: Con una recente [nota del 13.06.2024 n. 003353](#) il MIMIT ha confermato che la proroga al 31 luglio 2024 senza maggiorazione, del termine di versamento del saldo 2023 e del primo acconto 2024 delle imposte sui redditi a favore dei soggetti ISA, vale anche per il versamento del diritto annuale per l'anno 2024.

Lunedì 1° luglio 2024

Le Persone fisiche non obbligate all'invio telematico della dichiarazione dei redditi, devono presentare, **in formato cartaceo**, la dichiarazione dei redditi modello "**REDDITI Persone Fisiche 2024**" e della scelta per la destinazione dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef **presso gli uffici postali.**

Lunedì 1° luglio 2024

Gli eredi delle persone decedute:

- ◆ **nel 2023**
- ◆ o entro **il 28 febbraio 2024,**

devono presentare in **formato cartaceo**, la dichiarazione dei redditi del contribuente deceduto e la scelta per la destinazione dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef, mediante presentazione **presso gli uffici postali.**

Lunedì 1° luglio 2024

Invio all'Agenzia delle entrate della **dichiarazione** contenente i **dati relativi all'imposta sui servizi digitali (Digital Services Tax- DST)**, introdotta dall'art. 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ricordiamo che l'imposta **sui servizi digitali** colpisce i **soggetti esercenti attività d'impresa** che forniscono servizi digitali e





che, singolarmente o come gruppo, nel corso dell'anno solare precedente a quello di imposizione, abbiano **congiuntamente**:

- ◆ un ammontare complessivo dei ricavi - ovunque realizzati - di almeno **750 milioni di euro**, di cui
- ◆ non meno di **5,5 milioni di euro** realizzati nel territorio dello Stato tramite **servizi digitali**.

Si tratta dunque di **soggetti aziendali di dimensioni significative**. I soggetti passivi d'imposta applicheranno alla **fornitura dei servizi digitali**, un'imposta pari al **3% ai ricavi imponibili**. A tal fine rilevano i corrispettivi percepiti nel corso dell'anno solare da ciascun soggetto passivo dell'imposta.

La dichiarazione deve essere trasmessa annualmente all'Agenzia delle entrate in via telematica, utilizzando il [modello DST DIGITAL SERVICES TAX](#), entro il 31 marzo di ciascun anno.

Lunedì 1° luglio 2024

Presentazione al competente Comune della **dichiarazione IMU/IMPI**, cartacea o telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Entro lo stesso termine deve essere presentata anche la **dichiarazione IMU ENC**, in questo caso la dichiarazione deve essere presentata ogni anno.

Lunedì 1° luglio 2024

Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" devono versare **l'imposta di registro** sui contratti di locazione e affitto **stipulati in data 01/06/2024 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/06/2024**, con Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (**F24 ELIDE**).

Lunedì 1° luglio 2024

Termine ultimo per le **associazioni sportive dilettantistiche nonché le SSD** per la **nomina del responsabile** della protezione dei minori e del responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nei confronti dei minori.

Lunedì 1° luglio 2024

Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i **produttori agricoli** di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono



provvedere all'invio della **Dichiarazione mensile** dell'ammontare degli **acquisti intracomunitari** di beni registrati **con riferimento al secondo mese precedente**, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento ([Modello INTRA 12](#)), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.

Lunedì 1° luglio 2024

Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i **produttori agricoli** di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di maggio**, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.

Lunedì 1° luglio 2024

Versamento della **seconda e ultima rata** dell'imposta sostitutiva a seguito dell'estromissione **agevolata dal patrimonio dell'impresa individuale** dell'immobile strumentale relativamente agli immobili posseduti al 31.10.2022 e con effetto dal 1° gennaio 2023.

Lunedì 1° luglio 2024

I **contribuenti IVA** che hanno presentato il modello **Dichiarazione IVA 2024** e hanno **scelto di pagare il saldo** dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2023 **entro il 30 giugno 2024 (1° luglio 2024** in quanto il 30 giugno cade di domenica), devono versare **in unica soluzione o come prima rata il saldo IVA relativo al 2023** risultante dalla dichiarazione IVA annuale, **maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese intercorso tra il 19.03.2024 e la data di versamento** (quindi con interessi dell'1,60% se il pagamento avviene il 1° luglio 2024), tramite modello F24 con modalità telematiche.



Lunedì 1° luglio 2024

Versamento della **sesta rata** della **sanzione ridotta a 1/18** del minimo a seguito di **ravvedimento speciale** previsto dalla Legge di Bilancio 2023, articolo 1, **commi da 174 a 178**, per chi ha scelto il **versamento rateale**.

Attenzione: il decreto legge 39/2024 ha riscritto il calendario della regolarizzazione, fissandone al **31 maggio 2024** il termine ultimo per il perfezionamento. Entro quella data andavano rimosse le irregolarità od omissioni e versate le somme dovute. **Per quanto riguarda le violazioni relative all'anno 2021** e a quelli precedenti, se si opta per la rateizzazione, entro il 31 maggio 2024 bisognava versare le **prime cinque rate** (quelle in scadenza il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023 e il 31 marzo 2024), **mentre le restanti tre**, maggiorate degli interessi nella misura del 2% annuo a decorrere dal 1° giugno 2024, continuano a essere dovute, rispettivamente, entro il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024.

Per quanto riguarda invece le **violazioni relative all'anno 2022**, se si sceglie di rateizzare, i termini di pagamento delle tre rate successive alla prima del 31 maggio 2024 rimangono fissati, rispettivamente, al 30 giugno 2024, al 30 settembre 2024 e al 20 dicembre 2024; anche in questo caso, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo a decorrere dal 1° giugno 2024.

Lunedì 1° luglio 2024

Le **imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese, e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA)** devono provvedere al **versamento del diritto annuale 2024** alla Camera di Commercio di appartenenza, **in unica soluzione**, senza alcuna maggiorazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il **codice tributo: 3850** - Diritto camerale, da indicare nella sezione "IMU ed altri tributi locali". Per le società di capitali la data di scadenza del pagamento varia a seconda della chiusura dell'esercizio e dell'approvazione del bilancio. La regola generale è che il diritto venga pagato entro il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi (art.37 D.L. 223/2006 convertito in L. 248/2006).

ATTENZIONE: per i **soggetti** che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (**ISA**) e che dichiarano ricavi



o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, **il pagamento del Diritto Camerale 2024 può essere effettuato entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione.**

Lunedì 1° luglio 2024

Versamento della prima rata dell'imposta sostitutiva dovuta (18%) per la **rottamazione del magazzino**, ovvero l'adeguamento delle esistenze iniziali all'1.1.2023.

Lunedì 1° luglio 2024

I sostituti d'imposta che durante l'anno **corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti** ed effettuano **ritenute inferiori ad euro 1.032,91**, devono versare, tramite Modello F24 con modalità telematiche:

- ◆ **le ritenute sui redditi di lavoro autonomo** operate **nell'anno 2023**, e le **ritenute alla fonte su indennità per cessazione del rapporto di agenzia** corrisposte nell'anno 2023
- ◆ **le ritenute alla fonte su provvigioni** corrisposte **nell'anno 2023**.

Lunedì 1° luglio 2024

I proprietari persone fisiche o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione ovvero gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di imbarcazioni e navi da diporto di cui all'art. 3, comma 1, del D.lgs. N. 171/2005, iscritte nei registri nazionali, che, previa comunicazione effettuata ai sensi del D.M. 26 febbraio 2013, svolgono in forma occasionale attività di noleggio delle predette unità, devono versare in unica soluzione, **l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20%**, sui proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, senza alcuna maggiorazione, con modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì 1° luglio 2024

Le persone fisiche che **trasferiscono la propria residenza in Italia** in possesso dei requisiti previsti dall'art. 24-bis del D.P.R. n. 917/1986 e che intendono esercitare **l'opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti** all'estero prevista dallo stesso art. 24-bis, devono effettuare il **versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef calcolata forfettariamente nella misura di 100.000 euro per ogni anno d'imposta** in cui è valida **l'opzione**, a prescindere dalla tipologia e dalla quantificazione dei redditi prodotti all'estero. Nel caso,





invece, di estensione ai familiari di cui all'art. 433 c.c., il pagamento dell'imposta sostitutiva forfettaria sui redditi esteri prodotti da ciascuno di essi ammonta a 25.000 euro. N.B. Non si applica la disciplina del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.lgs. 18/12/1997, n. 472; non sarà, quindi, possibile versare l'imposta sostitutiva oltre il termine ordinariamente previsto per il saldo delle imposte sui redditi, attualmente fissato al 30 giugno di ciascun anno. Il versamento deve essere effettuato tramite **Modello F24-ELIDE** con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediari abilitati.

